



Consiglio Regionale della Campania

Prot.n. 11750/A.Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Al Presidente della I Commissione
Consiliare Permanente

Al Presidente della II Commissione
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

Oggetto: Proposta di legge “Modifiche alla legge regionale 1 luglio 2001, n. 9 (Norme in materia di comunicazione e di emittenza radio televisiva ed istituzionale del Comitato Regionale per le Comunicazioni – CO.RE.COM” (Reg. Gen. n. 455)

Ad iniziativa del Consigliere Gennaro Salvatore

Depositata il 13 maggio 2013

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno,

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

I Commissione Consiliare Permanente per l'esame
II Commissione Consiliare Permanente per il parere

Le stesse si esprimeranno ai sensi dell'articolo 98 del Regolamento interno.

Napoli, **11 GIU. 2013**

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania
IL PRESIDENTE

Prot. n.0132

Napoli, lì 10 maggio 2013

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2013.0011750/A

Del 13/05/2013 10 54.10
Da CR A. SERASS

Al Presidente del Consiglio
regionale della Campania
On.le Paolo Romano

Alla Segreteria Generale del
Consiglio Regionale

S E D E

Oggetto: Trasmissione Proposta di legge – Modifiche alla legge regionale 1 luglio 2002, n. 9 "Norme in materia di comunicazione e di emittenza radio televisiva ed istituzionale del comitato regionale per le comunicazioni – CO.RE.COM.."

Si trasmette in allegato, per gli adempimenti conseguenti, la proposta di legge indicata in oggetto a firma dello scrivente.

Cons. Gennaro Salvatore

100513
Cons. Amabile
Mod. 1

PROPOSTA DI LEGGE

Trasmissione Proposta di legge – Modifiche alla legge regionale 1 luglio 2002, n. 9 “Norme in materia di comunicazione e di emittenza radio televisiva ed istituzionale del comitato regionale per le comunicazioni – CO.RE.COM..”

Articolo 1

(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 9 del 2012)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 la parola "sette" è sostituita con la seguente: "tre". Alla fine del comma 1 è inserito il seguente periodo : *"Tali requisiti si intendono riferiti al possesso di laurea conseguita presso un'università statale o un'università non statale ma promossa da enti pubblici o da un'università non statale ma riconosciuta da decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università o della Ricerca"*.
2. Al comma 2 dell'articolo 3 si inserisce tra le parole "Gli altri" e "componenti" la parola seguente: "due" e dopo le parole "con voto limitato" inserire le parole seguenti: *"Ogni consigliere regionale in sede di elezione può esprimere una preferenza. Vengono eletti i primi due candidati che ottengono più voti"*.
3. Al comma 3 dell'articolo 3 le parole "due anni" sono sostituite con le seguenti: "cinque anni". Vengono abolite le parole: *"In sede di prima attuazione non sono eleggibili i componenti del Corerat"*.
4. Al comma 4 dell'articolo 3 si inseriscono tra le parole "L'Autorità" e "dell'avvenuta" le parole seguenti: *"per le Garanzie nelle Comunicazioni"*.
5. Al comma 5 dell'articolo 3 la parola "entro" è sostituita con la seguente: "nei" e la parola "dalla" è sostituita con la seguente: *"precedenti la"*.


Articolo 2

(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 9 del 2012)

1. Alla fine dell'articolo 4 comma 2 si inseriscono le parole seguenti: *"le cause di incompatibilità devono comunque essere rimosse prima dell'accettazione della carica di presidente o di componente"*.

Articolo 3

(Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 9 del 2012)

1. La rubrica dell'articolo 7 è così denominata: "Funzioni del presidente".
 2. Al comma 2 dell'articolo 7 le parole "vicepresidente" vengono sostituite con le parole *"dal componente più anziano"*.
- 

Articolo 4

(Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 9 del 2012)

1. All'articolo 8 viene inserito il seguente comma 2: *"2. Il regolamento interno può essere modificato dal Corecom a maggioranza dei suoi componenti, sentito il parere del presidente del Consiglio regionale."*

Articolo 5

(Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 9 del 2012)

1. La rubrica dell'articolo 9 è così denominata: *"Indennità"*.
2. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 9 è soppresso.
3. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 9 è soppresso
4. Il comma 3 dell'articolo 9 è abrogato.

Articolo 6

(Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 9 del 2012)

1. All'articolo 10 viene inserito il seguente comma 1 bis : *"1 bis Il Corecom viene riconosciuto come "servizio" all'interno della struttura amministrativa del Consiglio regionale e ad esso viene destinato un Dirigente"*.

2. Il comma 2 dell'art. 10 è così sostituito: *"La dotazione organica della struttura di supporto all'attività del Corecom è costituita con personale in servizio nei ruoli del Consiglio regionale e da quello proveniente da altre amministrazioni dello Stato, così come previsto dall'articolo 1 comma 14 della legge n. 249/1997, o da aziende pubbliche operanti nel campo delle Telecomunicazioni."*

3. Il comma 3 dell'art. 10 è così sostituito: *"L'organizzazione delle funzioni del Corecom, d'intesa con l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e in applicazione di quanto disposto dai successivi articoli 11, 12 e 13 è affidata, oltre che al Dirigente, alla struttura operativa costituita dal personale del Consiglio regionale."*

4. All'art. 10 è aggiunto il comma 4 : *"4. Il Presidente del Corecom qualora ravvisi che mutate esigenze richiedano una revisione della struttura operativa, d'intesa con il Dirigente, e sentito il parere degli altri componenti, può richiedere per iscritto al Presidente del Consiglio regionale l'adeguamento del personale, motivando la richiesta e il Presidente del Consiglio regionale è tenuto a rispondere entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta."*

Articolo 7

(Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 9 del 2012)



1. L'articolo 11 è abrogato.

Articolo 8

(Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 9 del 2012)

1. Il comma 3 dell'articolo 14 è soppresso.

Articolo 9

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

3. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'F' with a vertical line extending downwards from its base.

Relazione

Le modifiche apportate dalla legge regionale 27 gennaio 2012 n. 1 alla precedente legge 1 luglio 2002 n. 9 (istitutiva del Corecom Campania) si sono limitate a intervenire solo sull'articolo 3 e non hanno tenuto conto dei riflessi che tali modifiche avrebbero comportato su alcuni articoli e commi seguenti.

Occorre pertanto una rivisitazione di tutto l'impianto legislativo, oltre che intervenire sulla modifica già approvata (tre componenti, compreso il presidente e non 7 come previsto dalla modifica del 2012 mai attuata perché da allora il Corecom subentrato dopo la sentenza del Consiglio di Stato è rimasto in funzione e in base alla legge istitutiva i componenti sono quindi attualmente 9).


In omaggio alla spending reviews e alla necessità generale di contenimento della spesa e alle indicazioni provenienti dalla Conferenza dei presidenti dei Consigli regionali il numero dei componenti viene pertanto ulteriormente ridotto a 3 e si conferma la soppressione della carica di vicepresidente (prevista dalla modifica apportata nel gennaio 2012).

La riduzione a tre componenti è stata già recentemente praticata da leggi di modifica di altri consigli regionali quali Calabria, Emilia e Piemonte e comunque tutti sono stati ridotti a un massimo di 5 componenti (seguendo sempre le indicazioni della Conferenza dei presidenti dei consigli regionali).

Solo due regioni (Lombardia e Veneto) hanno ancora 7 componenti, ma si tratta di situazioni con Corecom ancora lontani dalla scadenza per cui è facile prevedere che anche in questi caso si addiverrà ad un adeguamento.

La riscrittura della legge prevede poi adeguamento di vari commi degli articoli 4, 7, 9 e 10.

Più in particolare si chiarisce che le cause di incompatibilità devono essere rimosse al momento dell'accettazione della carica (per evitare precedenti incongruità che hanno dato luogo ad apertura di procedimenti penali), si eliminano ulteriori riferimenti a compiti del vicepresidente, compreso quello relativo alla maggiorazione della sua indennità, si elimina il passaggio relativo ai rimborsi per i fuori sede (che è stato già eliminato per i consiglieri regionali), si istituisce il Corecom come servizio, per poterlo dotare di un dirigente ad hoc (come previsto in tutti gli altri 19 Corecom italiani), si eliminano tutti i passaggi riferiti alle norme transitorie, presenti nella legge istitutiva, e vevoli evidentemente solo per la fase istitutiva, ora superati e infine si abolisce la dichiarazione di urgenza della legge prevista dall'ultimo articolo 15, anch'essa superata.



Relazione Tecnica - Finanziaria

La proposta di legge comporta una riduzione dei componenti del CO.RE.COM. da 9 a 3, con conseguente riduzione della spesa appostata sul capitolo 6051, intitolato CO.RE.COM. - Indennità di funzione ai componenti - l.r. 19/1991; l.r. 9/2002 , pari ad €.125.000,00 del bilancio del Consiglio regionale.

Tale importo incrementa la Missione 20 (Fondo e accantonamenti) Programma 01 (Fondo di Riserva), con decremento di pari importo dalla Missione 01 (servizi istituzionali generali e di gestione), Programma 01 (organi istituzionali).

